SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 giugno 2001.

Modifica della dipendenza della scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 3 che sancisce la separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1983 concernente l'assetto ordinativo della scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa;

Considerato che le iniziative didattiche della scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa costituiscono supporto di carattere generale alle attività di gestione svolte dalle direzioni generali e dagli uffici centrali del Ministero della difesa e che, pertanto, si rende necessario modificare la dipendenza della scuola stessa attribuendola al segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti anziché all'organo di Governo;

Decreta:

Articolo unico

A modifica di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 maggio 1983, citato nelle premesse, la scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa è posta alle dipendenze del segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 353

01A8796

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 3° quadrimestre dell'anno 2001.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997; il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997; il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997; il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998; il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999, il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerato che la Commissione europea conteggia, al fine del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti (cd. «transiti in nero»);

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 3° quadrimestre 2001, pari a 1.400.405.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi è riservata, per il 3° quadrimestre 2001 una quota pari a 1.344.389 ecopunti (96% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 3° quadrimestre 2001 una quota pari a 56.016 ecopunti (4% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

Art. 2.

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 3° quadrimestre dell'anno 2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 3° quadrimestre dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 7,23.

2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;

b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti comma viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 3° quadrimestre dell'anno 1999 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2000. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I viaggi di transito comunque effettuati nel mese di dicembre dell'anno 2000, non saranno valutati ai fini della penalizzazione dell'assegnazione.

5. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3° quadrimestre dell'anno 1999 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2000 sono quelli registrati nel sistema informativo della Kapsch.

6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 3.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese interessate superi, per il 3° quadrimestre dell'anno 2001, il numero totale degli ecopunti riservati, secondo quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti, calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il 3° quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi.

Art. 4.

1. L'assegnazione della quota di ecopunti attribuita a ciascuna impresa per il 3° quadrimestre 2001 sarà rilasciata in due parti, la prima secondo le norme dettate nel decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, la seconda, a saldo, verificandosi le condizioni indicate al successivo comma 3, a partire dal momento in cui gli ecopunti del 3° quadrimestre 2001 verranno accreditati al sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

2. Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che hanno ottenuto un assegnazione di ecopunti per il 2° quadrimestre dell'anno 2001, otterranno la quota di ecopunti per il 3° quadrimestre, calcolata sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 2 e rilasciata ai sensi del presente articolo, automaticamente senza necessità di presentare la relativa domanda.

3. L'assegnazione, ai sensi del precedente comma 1, della seconda parte degli ecopunti spettanti a ciascuna impresa per il 3° quadrimestre 2001 sarà effettuata a favore di ciascuna impresa nel momento in cui questa raggiunge una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.

4. L'effettuazione dell'assegnazione verrà comunicata alle singole imprese.

Art. 5.

1. Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che non hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti nell'anno 2001 oppure che l'hanno ottenuta solo per il 1° quadrimestre, ma che abbiano effettuato dei transiti in Austria con ecopunti nel 3° quadrimestre dell'anno 1999 o nel 3° quadrimestre dell'anno 2000, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il 3° quadrimestre dell'anno 2001, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. La mancata presentazione della domanda secondo le forme indicate nei comma precedenti comporterà l'impossibilità di ottenere ecopunti per il 3° quadrimestre dell'anno 2001.

4. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta ai sensi del presente articolo avverrà in un'unica soluzione nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 6.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere formulata secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC-APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

Art. 7.

1. Le domande per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere formulate secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-document attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un

numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.

4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che per il 3° quadrimestre dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. L'amministrazione si riserva di cancellare d'ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o non è stata applicata l'ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

Art. 8.

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 9.

1. Il testo del presente decreto e della circolare indicata all'art. 6 sono disponibili nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it

Art. 10.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO 1

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
numero albo trasportatori .... codice Austria ....
chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per il 3° quadrimestre dell'anno 2001.

Firma ....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....
ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....
.... che accetta.

Firma
....
(per accettazione)

Firma
....
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 2

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
numero trasportatori conto proprio .... codice Austria ....
chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2001.

Firma
....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto ....
ha incaricato per la trattazione della presente domanda la ....
.... che accetta.

Firma
....
(per accettazione)

Firma
....
(del titolare o del legale rappresentante)

01A9094

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione regionale Suinicoltori (ARS) - CoZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 63103 del 9 luglio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 26 giugno 2001, con la quale l'Associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», secondo la modifica richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l. con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della struttura di controllo all'uopo autorizzata.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Capocollo di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Capocollo di Calabria», ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A8732

DECRETO 16 luglio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione regionale Suinicoltori (ARS) - CoZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 63103 del 9 luglio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 26 giugno 2001, con la quale l'Associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», secondo la modifica richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dall'Associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l. con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della struttura di controllo all'uopo autorizzata.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Soppressata di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Soppressata di Calabria», ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A8733

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 luglio 2001.

Terza lista integrativa dell'elenco nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto 29 novembre 1996, n. 686, relativo a regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo ed in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1998, concernente l'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1999, concernente la prima lista integrativa all'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1999;

Visto il proprio decreto 5 giugno 2000, concernente la seconda lista integrativa all'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 2000;

Viste le comunicazioni con le quali le regioni Piemonte, provincia di Trento, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Calabria, Lombardia e Marche hanno comunicato i nominativi dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo e gli estremi con i quali i medesimi sono stati registrati in ordine numerico progressivo nel registro regionale;

Decreta:

In attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686, è riportata in allegato la terza lista integrativa dell'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, come risulta dalle comunicazioni notificate dalle regioni e dalle province autonome citate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2001

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

REGISTRO NAZIONALE MICOLOGI
III^ LISTA INTEGRATIVA
(ANNO 2001)

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1089	Barale	Lorenzo	Boves (Cn))	23/02/55	Piemonte	54	30/06/00
1090	Berloco	Pasquale	Bari	09/05/71	Piemonte	55	30/06/00
1091	Bindella	Marco	Verbania (No)	07/01/61	Piemonte	56	30/06/00
1092	Chiapatti	Paolo	Ivrea(To)	13/06/64	Piemonte	57	30/06/00
1093	Chionetti	Silvia	Mondovi(Cn)	03/11/62	Piemonte	58	30/06/00
1094	Coppolino	Santo	Barcellona (Me)	27/11/63	Piemonte	59	30/06/00
1095	Di Staso	Palma	Torino	11/07/63	Piemonte	60	30/06/00
1096	Ferrari	Paolo Maria	Ormea (Cn)	13/09/41	Piemonte	61	30/06/00
1097	Forno	Andrea	Torino	06/06/62	Piemonte	62	30/06/00
1098	Forte	Francesco	Gavirate (Va)	17/07/69	Piemonte	63	30/06/00
1099	Gabuti	Roberto	Asti	25/03/49	Piemonte	64	30/06/00
1100	Morano	Luisa	Casale Monferrato (Al)	03/03/59	Piemonte	65	30/06/00
1101	Zuccaro	Giovanna	Torino	12/07/62	Piemonte	66	30/06/00
1102	Antonini	Antonino	Roma	12/08/66	Trento	180	25/09/00
1103	Boiron	Silvano	Schio (Vi)	06/07/59	Trento	181	25/09/00
1104	Bonazzoli	Santino	Cividate Camuno (Bs)	10/03/48	Trento	182	25/09/00
1105	Bordignon	Alessandra	Castelfranco (Tv)	15/11/51	Trento	183	25/09/00
1106	Bosco	Mosè	Montagnana (Pd)	17/10/69	Trento	184	25/09/00
1107	Bresciani	Nicoletta	Rovereto (Tn)	14/08/57	Trento	185	25/09/00
1108	Calabri	Enrico	Rovereto (Tn)	25/08/66	Trento	186	25/09/00
1109	Ciampa	Maria Teresa	Piano Sorrento (Na)	01/12/65	Trento	187	25/09/00
1110	Conte	Davide	La Spezia	12/10/65	Trento	188	25/09/00
1111	Cordioli	Filippo	Villafranca (Ve)	13/05/70	Trento	189	25/09/00
1112	Dallafior	Luca	Trento	18/12/73	Trento	190	25/09/00
1113	De Perzio	Massimo	Roma	12/10/62	Trento	191	25/09/00
1114	Demma	Giuseppe	Montefiascone (Vt)	31/10/63	Trento	192	25/09/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1116	Ferron	Giuliano	Montecchio Mag. (Vi)	08/04/59	Trento	194	25/09/00
1117	Garau	Maria Bonaria	Villagrande S. (Nu)	30/03/52	Trento	195	25/09/00
1118	Lo Turco	Alessandro	Melzo (Mi)	08/09/69	Trento	196	25/09/00
1119	Lucioli	Luana	Roma	15/10/66	Trento	197	25/09/00
1120	Lutta	Maria Teresa	Roma	18/05/65	Trento	198	25/09/00
1121	Maggi	Stefano	Avezzano (Aq)	17/08/60	Trento	199	25/09/00
1122	Marchese	Antonino	Palermo	24/01/56	Trento	200	25/09/00
1123	Merzi	Massimiliano	Bolzano	23/11/71	Trento	201	25/09/00
1124	Moroni	Mauda	Ancona	15/08/70	Trento	202	25/09/00
1125	Murru	Sandro	Lanusei (Nu)	01/02/56	Trento	203	25/09/00
1126	Palma	Francesca	Roma	15/05/72	Trento	204	25/09/00
1127	Pedrotti	Paolo	Trento	27/08/61	Trento	205	25/09/00
1128	Pignone	Franco	Pieve Di Teco (Im)	23/07/47	Trento	206	25/09/00
1129	Pizzicoli	Martino	Apricena (Fg)	10/04/26	Trento	207	25/09/00
1130	Rippa	Gianni	Borgo Val Sugana (Tn)	18/01/71	Trento	208	25/09/00
1131	Rosi	Stefano	Fiorenzuola D. (Pc)	12/08/74	Trento	209	25/09/00
1132	Salvatore	Lidia	Ripa Teatina (Ch)	03/06/53	Trento	210	25/09/00
1133	Taccori	Paolo	Barisardo (Nu)	26/08/63	Trento	211	25/09/00
1134	Valli	Alberto	Milano	29/11/39	Trento	212	25/09/00
1135	Vinay	Manuela	Roma	14/08/71	Trento	213	25/09/00
1136	Ammirati	Francesco	Cotronei (Cz)	16/01/48	Umbria	39	29/11/00
1137	Antonelli	Pietro	Boiano (Cb)	01/01/64	Umbria	40	29/11/00
1138	Bellachioma	Dario	Terni	04/06/73	Umbria	41	29/11/00
1139	Brizioli	Fabio	Todi (Pg)	16/12/61	Umbria	42	29/11/00
1140	Budelli	Roberto	Perugia	30/08/63	Umbria	43	29/11/00
1141	Carletti	Mario	Todi (Pg)	06/09/60	Umbria	44	29/11/00
1142	Coccia	Alessandro	Foligno (Pg)	11/12/62	Umbria	45	29/11/00
1143	Contini	Cinzia	Foligno (Pg)	12/09/68	Umbria	46	29/11/00
1144	Covarelli	Giampiero	Passignano Sul Trasimeno (Pg)	12/01/61	Umbria	47	29/11/00
1145	Decenti	Libero	Città Di Castello (Pg)	11/07/55	Umbria	48	29/11/00
1146	Di Dio	Paolo	Narni (Tr)	02/05/60	Umbria	49	29/11/00
1147	Formento	Piervincenzo	Ormea (Cn)	06/09/47	Umbria	50	29/11/00
1148	Garofali	Pietro	Roma	23/12/40	Umbria	51	29/11/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1149	Gori	Carlo	Bibbiena (Ar)	13/01/59	Umbria	52	29/11/00
1150	Grillo	Ferruccio	Todi (Pg)	27/08/61	Umbria	53	29/11/00
1151	Laureti	Giuseppe	Sarteano (Si)	23/07/65	Umbria	54	29/11/00
1152	Mariotti	Lanfranco	Marsciano (Pg)	07/02/54	Umbria	55	29/11/00
1153	Martini Barluzzi	Carla	Siena	28/09/43	Umbria	56	29/11/00
1154	Menghini	Gino	Fologno (Pg)	10/07/69	Umbria	57	29/11/00
1155	Molè	Vincenzo	Ragusa	23/03/54	Umbria	58	29/11/00
1156	Monteleone	Domenico	Cessaniti (Cz)	27/03/58	Umbria	59	29/11/00
1157	Morettoni	Enio	Perugia	03/04/60	Umbria	60	29/11/00
1158	Pelosi	Danilo	Castiglione Del Lago (Pg)	12/10/61	Umbria	61	29/11/00
1159	Pipistrelli	Luca	Todi (Pg)	14/11/62	Umbria	62	29/11/00
1160	Silvaggi	Giovanni	Ceccano (Fr)	14/03/49	Umbria	63	29/11/00
1161	Siniscalco	Carmine	Nocera Inferiore (Sa)	16/07/52	Umbria	64	29/11/00
1162	Speranza	Olga	S. Giovanni Rotondo (Fg)	26/03/59	Umbria	65	29/11/00
1163	Stramaccia	Andrea	Foligno (Pg)	30/10/61	Umbria	66	29/11/00
1164	Vannoni	Alfredo	Foligno (Pg)	07/03/67	Umbria	67	29/11/00
1165	Matruglio	concetta	Fondi (Lt)	30/01/36	Lazio	68	30/10/00
1166	Appolloni	Aristide	Bracciano (Rm)	08/10/55	Emilia Romagna	161	10/11/00
1167	Avanzati	Ivan	Abbadia San Salvatore (Si)	27/07/57	Emilia Romagna	162	10/11/00
1168	Benedetti	Ettore	Viareggio (Lu)	18/07/64	Emilia Romagna	163	10/11/00
1169	Bertoni	Daniele	Cavezzo(Mo)	25/12/46	Emilia Romagna	164	10/11/00
1170	Bisulli	Giorgio	Cesena (Fo)	14/03/66	Emilia Romagna	165	10/11/00
1171	Borri	Massimo	Roma	30/09/54	Emilia Romagna	166	10/11/00
1172	Brunelli	Alberto	Rieti	23/12/68	Emilia Romagna	167	10/11/00
1173	Bussi	Luigi	Rieti	22/09/57	Emilia Romagna	168	10/11/00
1174	Cantori	Silvio	Novafeltria (Ps)	26/07/64	Emilia Romagna	169	10/11/00
1175	Cariglia	Pasquale Franco	Larino(Cb)	22/05/58	Emilia Romagna	170	10/11/00
1176	Celestini	Claudio	Viterbo	09/07/66	Emilia Romagna	171	10/11/00
1177	Centorami	Maria Giuseppina	Vasto (Ch)	19/05/67	Emilia Romagna	172	10/11/00
1178	Clerici	Walter	Cittiglio (Va)	15/05/60	Emilia Romagna	173	10/11/00
1179	Corona	Aldo	Monterotondo (Rm)	09/09/34	Emilia Romagna	174	10/11/00
1180	Crociani	Maurizio	Novafeltria (Ps)	02/01/64	Emilia Romagna	175	10/11/00
1181	De Santis	Adriano	Ascoli Piceno	08/02/63	Emilia Romagna	176	10/11/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1182	Fabrizi	Gian Franco	Roma	16/01/55	Emilia Romagna	177	10/11/00
1183	Fracassi	Angelo	Capistrello (Aq)	24/07/59	Emilia Romagna	178	10/11/00
1184	Frappetta	Settimio	Roma	02/10/55	Emilia Romagna	179	10/11/00
1185	Fusco	Michelangelo	Vasto Ch)	14/05/62	Emilia Romagna	180	10/11/00
1186	Galletti	Francesco	Ravenna	23/05/70	Emilia Romagna	181	10/11/00
1187	Gardini	Fabrizio	Forli'	06/09/63	Emilia Romagna	182	10/11/00
1188	Giannotti	Giuseppe	Bonefro (Cb)	25/12/39	Emilia Romagna	183	10/11/00
1189	Giovannetti	Andrea	Cesena (Fo)	13/06/74	Emilia Romagna	184	10/11/00
1190	Grandi	Enrico	Rossignano Marittimo (Li)	21/12/55	Emilia Romagna	185	10/11/00
1191	Grottanelli	Angelo	Grosseto	27/10/58	Emilia Romagna	186	10/11/00
1192	Masseti	Marco	Piombino (Li)	29/01/68	Emilia Romagna	187	10/11/00
1193	Mattucilli	Massimiliano	Roma	05/08/65	Emilia Romagna	188	10/11/00
1194	Meloni	Eugenio	Sassari	30/10/69	Emilia Romagna	189	10/11/00
1195	Mongelluzzo	Giuseppina	Torella Dei Lombardi (Av)	14/09/61	Emilia Romagna	190	10/11/00
1196	Moscheni	Michela	Bergamo	07/08/80	Emilia Romagna	191	10/11/00
1197	Pasini	Marinella	Rimini	16/03/50	Emilia Romagna	192	10/11/00
1198	Passini	Alberto	Viterbo	30/12/55	Emilia Romagna	193	10/11/00
1199	Pellegrino	Roberto	Roma	23/05/56	Emilia Romagna	194	10/11/00
1200	Poggi	Alessandro	Modena	31/10/63	Emilia Romagna	195	10/11/00
1201	Poli	Verdiana	Massa Marittima (Gr)	06/08/73	Emilia Romagna	196	10/11/00
1202	Ponzio	Guido	Tunisi	22/11/53	Emilia Romagna	197	10/11/00
1203	Ribolla	Luca	Pontremoli (Ms)	19/07/63	Emilia Romagna	198	10/11/00
1204	Schieda	Andrea	Civitaluparella (Ch)	21/05/49	Emilia Romagna	199	10/11/00
1205	Toro	Costantina	Teramo	24/01/57	Emilia Romagna	200	10/11/00
1206	Tosatti	Francesco	Bologna	08/10/52	Emilia Romagna	201	10/11/00
1207	Toselli	Germano	San Giorgio Di Piano (Bo)	18/09/54	Emilia Romagna	202	10/11/00
1208	Traversi	Stefano	Aulla (Ms)	19/07/64	Emilia Romagna	203	10/11/00
1209	Venturi	Guido	Firenze	07/04/39	Emilia Romagna	204	10/11/00
1210	Zuddas	Maria Maddalena	Roma	08/07/59	Emilia Romagna	205	10/11/00
1211	Lalloni	Walter	Bondewlliers(Ch)	13/05/62	Abruzzo	7	04/01/00
1212	Nobilio	Mario	Penne (Pe)	24/01/53	Abruzzo	8	04/01/00
1213	Biasella	Domenico	Castel di Sangro(Aq)	07/05/47	Abruzzo	9	10/04/00
1214	D'Amico	Maurizio	Castel di Sangro(Aq)	24/09/59	Abruzzo	10	10/04/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1215	Belli	Edmondo	Alfedena(Aq)	15/04/48	Abruzzo	11	10/12/00
1216	De Blasis	Zaccaria	Civitella Roveto (Aq)	04/10/46	Abruzzo	15	11/01/01
1217	Di Santo	Diana	Ateleta (Aq)	19/10/50	Abruzzo	16	11/01/01
1218	Croce	Carla	Montereale (Aq)	06/09/65	Abruzzo	17	11/01/01
1219	Tolone	Tania	Sulmona (Aq)	20/10/62	Abruzzo	18	11/01/01
1220	Leonardi	Marco	Avezzano (Aq)	28/07/71	Abruzzo	19	11/01/01
1221	Iannarelli	Antonella	Zurigo (Ch)	28/05/67	Abruzzo	20	11/01/01
1222	Spada	Luigi	Roma	21/06/57	Abruzzo	21	11/01/01
1223	Rotili	Guido	Fiamignano (Ri)	05/04/48	Abruzzo	22	11/01/01
1224	Maggi	Stefano	Avezzano (Aq)	17/08/60	Abruzzo	23	11/01/01
1225	Catini	Francesco	Isernia	30/11/60	Abruzzo	24	11/01/01
1226	Maggiacomo	Gino	Itri (Lt)	25/09/41	Abruzzo	25	11/01/01
1227	Ranalli	Roberta	Roma	21/02/74	Abruzzo	26	11/01/01
1228	Tarquinio	Angelo	Scerni (Te)	30/05/52	Abruzzo	27	11/01/01
1229	Di Minco	Gabriella	Loreto Aprutino (Ps)	13/07/58	Abruzzo	28	11/01/01
1230	Flocco	Piera	Vasto (Ch)	28/06/67	Abruzzo	29	11/01/01
1231	Saragaglia	Giacinta	Capracotta (Is)	17/04/58	Abruzzo	30	11/01/01
1232	Ruggiero	Lorenzo	Napoli	20/07/58	Abruzzo	31	11/01/01
1233	Marotta	Ornella	Castel Di Sangro (Aq)	09/05/67	Abruzzo	32	11/01/01
1234	Mallozzi	Antonio	Minturno (Lt)	17/09/40	Abruzzo	33	30/01/01
1235	De Laurentiis	Gabriele	Roccascalegna(Ch)	15/01/57	Abruzzo	34	30/01/01
1236	Fattoretti	Marco	Avezzano (Aq)	10/03/66	Abruzzo	35	30/01/01
1237	Di Fazio	Maria	Sydney	30/01/66	Abruzzo	36	30/01/01
1238	Asuni	Marco	Cagliari	25/12/60	Sardegna	6	30/11/00
1239	Asunis	Rossano	Dolianova (Ca)	04/07/64	Sardegna	7	30/11/00
1240	Corrias	Serafina	Paulilatino (Or)	25/05/59	Sardegna	8	30/11/00
1241	Cossu	Francesco	Cagliari	02/07/56	Sardegna	9	30/11/00
1242	Delussu	Luciano	Dorgali (Nu)	16/08/60	Sardegna	10	30/11/00
1243	Erbi	Primina	Villaverde (Or)	10/09/57	Sardegna	11	30/11/00
1244	Fadda	Tonino	Busachi (Or)	24/09/62	Sardegna	12	30/11/00
1245	Floris	Beniamino	Sorgono (Nu)	11/11/45	Sardegna	13	30/11/00
1246	Follesa	Piero Antonio	Cagliari	12/01/48	Sardegna	14	30/11/00
1247	Goddi	Geltrude	Orune (Nu)	26/03/62	Sardegna	15	30/11/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1248	Lai	Mariano	Perdasdefogu (Nu)	05/02/59	Sardegna	16	30/11/00
1249	Lecca	William	Cagliari	28/03/64	Sardegna	17	30/11/00
1250	Ligas	Marco	Barisardo (Nu)	07/04/58	Sardegna	18	30/11/00
1251	Loi	Massimo	Abbasanta (Or)	31/05/62	Sardegna	19	30/11/00
1252	Marotto	Maria Pina	Buddusò (Ss)	15/06/65	Sardegna	20	30/11/00
1253	Pilloni	Fabrizio	Sanluri Stato (Ca)	20/09/60	Sardegna	21	30/11/00
1254	Pintus	Giuseppe	Carbonia (Ca)	22/12/63	Sardegna	22	30/11/00
1255	Schirru	Paolo	Santulussurgiu (Or)	16/03/54	Sardegna	23	30/11/00
1256	Serusi	Maria Gabriella	Nuoro	18/05/62	Sardegna	24	30/11/00
1257	Soddu	Cosimo	Nuoro	02/05/68	Sardegna	25	30/11/00
1258	Soddu	Giuseppe	Laconi (Nu)	02/07/54	Sardegna	26	30/11/00
1259	Sotgiu	Giovanni Antonio	Bosa (Nu)	17/12/48	Sardegna	27	30/11/00
1260	Sotgiu	Giuseppe	Nuoro	01/01/65	Sardegna	28	30/11/00
1261	Uccheddu	Silvano	Gonnosfanadiga (Ca)	06/04/48	Sardegna	29	30/11/00
1262	Uras	Giuseppe	Sorgono (Nu)	31/08/47	Sardegna	30	30/11/00
1263	Vantaggi	Paolo	La Spezia	09/07/47	Sardegna	31	30/11/00
1264	Beniamino	Giuseppe	Isernia	13/10/76	Campania	55	26/02/01
1265	Bifulco	Armando	Ottaviano (Na)	30/05/76	Campania	56	26/02/01
1266	Bova	Francesco	Acerra (Na)	15/08/60	Campania	57	26/02/01
1267	Bracale	Mario	Napoli	25/05/77	Campania	58	26/02/01
1268	Canfora	Felice	Civita Castellana (Vt)	15/09/62	Campania	59	26/02/01
1269	Capano	Raffaele	Portici (Na)	12/09/60	Campania	60	26/02/01
1270	Carbone	Salvatore	S. Giuseppe Vesuviano (Na)	04/03/52	Campania	61	26/02/01
1271	Cerbone	Pasquale	Afragola (Na)	18/06/62	Campania	62	26/02/01
1272	Colella	Giovanni	S. Salvatore Telesino(Bn)	11/02/69	Campania	63	26/02/01
1273	D'Ambrosio	Diana	S.Giuseppe Vesuviano (Na)	04/05/61	Campania	64	26/02/01
1274	D'Arco	Luigi	Eboli (Sa)	12/04/41	Campania	65	26/02/01
1275	De Nigris	Biagio	Eboli (Sa)	27/07/62	Campania	66	26/02/01
1276	Del Monaco	Aniello	Valle Di Maddaloni (Ce)	15/12/48	Campania	67	26/02/01
1277	Della Rotonda	Maurizio	Napoli	08/08/60	Campania	68	26/02/01
1278	Della Rotonda	Tiziana	Napoli	20/04/75	Campania	69	26/02/01
1279	Dello Stritto	Mario	Caserta	24/05/56	Campania	70	26/02/01
1280	Esposito	Carmela	Napoli	05/03/72	Campania	71	26/02/01

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1281	Grillo	Salvatore	Marcianise (Ce)	09/07/57	Campania	72	26/02/01
1282	Iesu	Giuseppe	Pomigliano D'Arco (Na)	25/02/75	Campania	73	26/02/01
1283	Lanzaro	Leonardo	S.Paolo Belsito (Na)	01/03/53	Campania	74	26/02/01
1284	Laracca	Massimo	Formia (Lt)	18/02/57	Campania	75	26/02/01
1285	Leone	Carmine	Pomigliano D'Arco (Na)	15/08/49	Campania	76	26/02/01
1286	Marigliano	Marianna	S. Giuseppe Vesuviano (Na)	25/07/70	Campania	77	26/02/01
1287	Maritato	Anita	Marigliano (Na)	08/06/48	Campania	78	26/02/01
1288	Miro	Gianluigi	Napoli	22/04/78	Campania	79	26/02/01
1289	Monteleone	Vincenzo	Siano (Sa)	18/05/64	Campania	80	26/02/01
1290	Pasquariello	Pasquale	Capodrise (Ce)	11/06/48	Campania	81	26/02/01
1291	Pezone	Giuseppe	Mugnano Di Napoli (Na)	11/02/56	Campania	82	26/02/01
1292	Propato	Anna	Viggianello (Pz)	26/01/68	Campania	83	26/02/01
1293	Ricciardella	Mariarosaria	Campobasso	07/10/64	Campania	84	26/02/01
1294	Rumma	Giovanni	Siano (Sa)	23/07/59	Campania	85	26/02/01
1295	Sammarco	Salvatore	Torre Annunziata (Na)	01/10/77	Campania	86	26/02/01
1296	Schiavottiello	Vincenzo	Acerra (Na)	25/12/57	Campania	87	26/02/01
1297	Scialdone	Salvatore	Capua (Ce)	14/04/80	Campania	88	26/02/01
1298	Testa	Camillo	Scafati (Na)	11/03/46	Campania	89	26/02/01
1299	Mancuso	Sabrina	Colosimi (Cs)	13/08/78	Calabria	54	23/03/01
1300	Giorno	Fabio	Luzzi (Cs)	10/06/76	Calabria	55	23/03/01
1301	Costanzo	Monica Doriana	Soveria Mannelli (Cz)	10/02/78.	Calabria	56	23/03/01
1302	Chiappetta	Andrea	Cosenza	12/03/70	Calabria	57	23/03/01
1303	Contin	Brunella	Cosenza	28/07/72	Calabria	58	23/03/01
1304	Cassano	Ernesto	Cosenza	03/02/74	Calabria	59	23/03/01
1305	Pecora	Tiziana	Cosenza	26/04/71	Calabria	60	23/03/01
1306	Ruffolo	Giampaolo	Cosenza	07/09/78	Calabria	61	23/03/01
1307	Ruffolo	Veronica	Cosenza	18/10/76	Calabria	62	23/03/01
1308	Salituro	David	Avellino	13/10/77	Calabria	63	23/03/01
1309	Sosti	Natalino Antonio	Rossano (Cs)	04/04/77	Calabria	64	23/03/01
1310	Spinelli	Eugenio	Cosenza	21/11/78	Calabria	65	23/03/01
1311	Ferraiuolo	Michele	Cosenza	25/04/72	Calabria	66	23/03/01
1312	Burza	Raimondo	Cosenza	21/08/71	Calabria	67	23/03/01
1313	Tatti	Francesco	Cosenza	17/03/77	Calabria	68	23/03/01

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1314	Villelli	Graziano	Cosenza	04/10/75	Calabria	69	23/03/01
1315	Azzali	Gianni	Milano	12/04/63	Lombardia	110	15/10/99
1316	Belotti	Luciano	Cevo (Bs)	01/07/57	Lombardia	111	15/10/99
1317	Brenz Verca	Stefano	Sondrio	03/10/61	Lombardia	112	15/10/99
1318	Cavone	Francesco	Taranto	12/02/62	Lombardia	113	15/10/99
1319	Corlatti	Mariano	Sondrio	26/11/54	Lombardia	114	15/10/99
1320	Cristofaletti	Gianluca	Erba (Co))	01/02/72	Lombardia	115	15/10/99
1321	Fraccaroli	Marco	Castelnuovo Del Garda (Bs)	29/09/66	Lombardia	116	15/10/99
1322	Grazzini	Gianluca	Milano	15/06/69	Lombardia	117	15/10/99
1323	Larghi	Marco	Como	24/05/52	Lombardia	118	15/10/99
1324	Mazzarolo	Giulio	Montebelluna (Tv)	07/12/73	Lombardia	119	15/10/99
1325	Monzio Compagnoni	Piercarlo	Bergamo	01/08/53	Lombardia	120	15/10/99
1326	Nodari	Luigi	Castiglione D/Stiviere (Mn)	16/10/62	Lombardia	121	15/10/99
1327	Valzasina	Giuliana	Milano	05/08/59	Lombardia	122	15/10/99
1328	Verzolla	Massimo	Monza (Mi)	21/09/69	Lombardia	123	15/10/99
1329	Vivarelli	Stefano	Monza (Mi)	26/12/68	Lombardia	124	15/10/99
1330	Accorinti	Fabio	Roma	07/08/62	Lombardia	125	20/10/00
1331	Azzolari	Elio	Nembro (Bg)	12/05/52	Lombardia	126	20/10/00
1332	Beretta	Enrico	Trezzo D'adda(Mi)	04/01/59	Lombardia	127	20/10/00
1333	Braga	Angelo	Montichiari (Bs)	21/11/70	Lombardia	128	20/10/00
1334	Callegari	Fausto	Milano	21/03/66	Lombardia	129	20/10/00
1335	Carena	Fabrizio	Mezzana Bigli (Pv)	10/08/62	Lombardia	130	20/10/00
1336	Casavola	Gualtiero	Milano	05/06/73	Lombardia	131	20/10/00
1337	Cattaneo	Lorenzo	Bergamo	10/08/59	Lombardia	132	20/10/00
1338	Comolli	Clara Gabriella	Varese	25/11/43	Lombardia	133	20/10/00
1339	Dominoni	Lorella	Milano	07/08/64	Lombardia	134	20/10/00
1340	Garofalo	Giuseppe	Messina	12/01/66	Lombardia	135	20/10/00
1341	Manzinali	Ivo	Corna Imagna (Bg)	06/02/64	Lombardia	136	20/10/00
1342	Maziero	Rosana	San Paolo (Brasile)	07/04/62	Lombardia	137	20/10/00
1343	Perego	Silvia	Paderno Dugnano (Mi)	06/11/74	Lombardia	138	20/10/00
1344	Pezzaioli	Fabio	Montichiari (Bs)	23/09/70	Lombardia	139	20/10/00
1345	Pievani	Giacomo	Sanrico (Bg)	08/03/64	Lombardia	140	20/10/00
• 1346	Redaelli	Giovanni	Giussano (Mi)	28/03/60	Lombardia	141	20/10/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1347	Romanato	Stefania	Desio (Mi)	28/08/63	Lombardia	142	20/10/00
1348	Scipioni	Davide	Milano	22/05/71	Lombardia	143	20/10/00
1349	Tebaldini	Sergio	Brescia	22/06/59	Lombardia	144	20/10/00
1350	Volta	Annamaria	Milano	03/04/59	Lombardia	145	20/10/00
1351	Ballanti	Bruno	Fabriano (Mi)	15/05/47	Marche	13	28/11/00
1352	Grossi	Elena	Senigallia (An)	06/10/70	Marche	14	30/11/97
1353	Amelio	Alessandra	Sanremo (Im)	07/09/71	Marche	15	16/11/00
1354	Facchini	Giannino	Fano (Pu)	02/08/59	Marche	16	16/11/00
1355	Gabbianelli	Fabio	Fano (Pu)	03/12/54	Marche	17	16/11/00
1356	Desantis	Adriano	Ascoli Piceno	08/02/63	Marche	18	12/02/01
1357	Bardeggia	Michele	Pergola (Pb)	12/11/76	Marche	19	07/05/01
1358	Donnini	Daniel	Pergola (Pu)	07/06/67	Marche	20	07/05/01
1359	Ciacamerla	Giampietro	Cagli (Pu)	04/05/58	Marche	21	07/05/01
1360	Chienna	Gilberto	Pianalmaleto (Pu)	09/04/69	Marche	22	07/05/01
1361	Cascioli	Alga	Vapiro D'Adda (Mi)	28/06/76	Marche	23	07/05/01
1362	Tittoni	Alessandra	Carinalco (An)	20/04/76	Marche	24	07/05/01
1363	Peruzzini	Manuel	Pergola (Pu)	24/02/76	Marche	25	07/05/01
1364	Passetti	Gianluca	Pergola (Pu)	03/08/75	Marche	26	07/05/01
1365	Marini	Giancarlo	Acqualagna (Pu)	02/07/63	Marche	27	07/05/01
1366	Lazzaretti	Patrizio	Roma	16/09/71	Marche	28	07/05/01
1367	Ioni	Carla	Cagli (Pu)	30/10/60	Marche	29	07/05/01
1368	Galeazzi	Lidia	Mombaroccio (Pu)	29/02/44	Marche	30	07/05/01
1369	Filanti	Luciano	Roma	27/01/56	Marche	31	07/05/01
1370	Urrutia Gomez	Javier	Pamplona (Spagna)	23/09/69	Marche	32	07/05/01
1371	Lucerna	Fabrizio	Roma	26/05/64	Marche	33	07/05/01
1372	Galli	Maurizio	Cattolica (Rn)	04/08/56	Marche	34	07/05/01
1373	Carloni	Carlo	Fossombrone (Pu)	11/11/76	Marche	35	07/05/01
1374	Bostrenghi	Silvia	Urbania (Pu)	07/11/53	Marche	36	07/05/01
1375	Passetti	Paola	Cagli (Pu)	26/09/76	Marche	37	02/07/01

*Il presente elenco e il relativo numero d'ordine nazionale assegnato è stato predisposto sulla base della data di arrivo delle notifiche inviate dalle Regioni e Province autonome.

01A9010

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2001.

Estensione dell'autorizzazione all'organismo «EUCERT S.r.l.», in Firenze, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ai sensi della direttiva 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo EUCERT S.r.l., con sede legale in via Ponte all'Asse, 19 - Firenze, in data 26 aprile 2001 acquisita in atti di questo Ministero in data 27 aprile 2001, prot. n. 785269, volta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che l'organismo EUCERT S.r.l. con sede legale in via Ponte all'Asse, 19 - Firenze, è già stato autorizzato alla certificazione CE per taluni prodotti di cui all'allegato IV con decreto interministeriale del 28 maggio 2001;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo EUCERT S.r.l., con sede legale in via Ponte all'Asse, 19 - Firenze, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo EUCERT S.r.l., con sede legale in via Ponte all'Asse, 19 - Firenze, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo EUCERT S.r.l., con sede legale in via Ponte all'Asse, 19 - Firenze, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

15) ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni l'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa

più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A8950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Nuova Sorgente S.c.r.l.», in Castelcovati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1974, e successive modificazioni ed integrazoni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle sondizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato per due anni consegutivi bilancio annuale;

Visto il parere favorevole delle Commissone centrale per le cooperative di cui all'art. 18, legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 23 maggio 2001;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «La Nuova Sorgente», con sede in Castelcovati, via Caduti n. 2, costituita in data 25 settembre 1984, per rogito notaio Franzoni Michela repertorio n. 13263, registro società n. 27664, tribunale di Brescia - B.U.S.C. n. 2685, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 11 luglio 2001

Il direttore provinciale: SAVINELLI

01A8737

DECRETO 17 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Arcobaleno a r.l.», in Mileto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 30 dicembre 2000 dall'ispettore Stranieri Diana, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 2229 del 14 giugno 2001 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sociale Arcobaleno a r.l.», con sede in Mileto (Vibo Valentia), via Saccari n. 78, costituita per rogito del notaio Iannello Giuseppe in Vibo Valentia repertorio n. 26983, in data 24 aprile 1997, posizione B.U.S.C. n. 3235/278789, registro della società n. 17376, del 9 giugno 1997 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 17 luglio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A8738

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 12 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici delle entrate.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge ed alle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone

il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici per le giornate del 17 e 18 luglio p.v.:

ufficio II.DD. di Salerno;
ufficio IVA di Salerno;
sezione staccata della D.R. di Salerno;
ufficio del registro atti civili e succ. di Salerno;
ufficio del registro bollo e demanio di Salerno;
ufficio II.DD. di Amalfi;
ufficio II.DD. di Mercato S. Severino.

Motivazioni.

Le disposizioni del presente atto scaturiscono dalla circostanza che in data 19 luglio p.v. verrà attivato l'ufficio locale di Salerno dell'agenzia delle entrate, che sarà allocato in struttura diversa da quelle che ospitano gli uffici sopra indicati, i quali verranno coevamente soppressi.

La Sogei, società generale di informatica, concessionaria dell'agenzia delle entrate, deve pertanto, procedere al cablaggio della rete del nuovo ufficio e all'asportazione del data base dai sopprimendi uffici a quello nuovo. Per tale attività ha necessità di procedere al fermo-ufficio, cioè alla disattivazione della rete informatica nei giorni 17 e 18 luglio 2001.

Le eccezionali problematiche di carattere tecnico non consentono ai menzionati uffici di porre in essere le normali attività di istituto, non essendo attivo il collegamento con l'anagrafe tributaria, si verificherà: ciò determina il mancato funzionamento degli stessi nei giorni sopraindicati.

L'ufficio del garante del contribuente, interpellato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 498/1961, come novellato, ha espresso parere favorevole a tale provvedimento.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come modificato, integrato e novellato, da ultimo, dall'art. 10 del decreto legislativo n. 32 del 16 gennaio 2001;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 luglio 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A8734

DECRETO 18 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente componenti l'adozione dei decreti di accertamento di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 12 luglio 2001 a seguito di assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 12 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 luglio 2001

Il direttore regionale reggente: PALITTA

01A9012

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 4 luglio 2001.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. n. 5483 del 6 luglio 2001 la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma ha segnalato, a questa direzione per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma, nel giorno suddetto, al fine di consentire lo svolgimento di un'assemblea del personale.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 30 luglio 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A9150

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 luglio 2001.

Modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66/2001. (Deliberazione n. 289/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 4 luglio 2001, in particolare nella sua prosecuzione del 5 luglio;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed, in particolare, l'art. 3, comma 11;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 127/00/CONS recante approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'articolo unico, al comma 1 della delibera n. 127/00/CONS è così modificato:

«1. L'Autorità adotta, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lettera *c)*, punto 5, e 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi».

2. All'art. 1 dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, dopo la definizione di «Autorità» aggiungere le seguenti parole: «Ministero», il «Ministero delle comunicazioni».

3. All'art. 1 dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, alla definizione di «emittente nazionale» dopo le parole «via satellite» aggiungere le parole «o via cavo».

4. All'art. 1 dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, alla definizione di «emittente estera» dopo le parole «via satellite» aggiungere le parole «o via cavo».

5. All'art. 1 dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, dopo la definizione di «up-link» aggiungere le seguenti parole: «rete televisiva via cavo»

una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico.

6. All'art. 2, comma 2, lettera *a)*, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole «via satellite» aggiungere le seguenti parole: «o distribuiscano via cavo».

7. All'art. 3, comma 1, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, aggiungere le seguenti parole: «La distribuzione via cavo di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento».

8. All'art. 3, comma 4, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole «Allegato 1» aggiungere le seguenti parole: «in caso di diffusione via satellite, e di cui all'allegato 3, in caso di distribuzione via cavo».

9. All'art. 3, comma 5, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole «Allegati 1» sostituire le parole «e 2» con le seguenti: «, 2 e 3».

10. All'art. 3, comma 6, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola «l'Autorità» con le parole «l'autorità competente».

11. All'art. 6, comma 1, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola «l'Autorità» con le parole «l'autorità competente».

12. All'art. 7, comma 1, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola «l'Autorità» con le parole «l'autorità competente».

13. All'art. 8, comma 1, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole «via satellite» aggiungere le seguenti parole: «o per la distribuzione» e sopprimere le parole «di up-link» e «dall'Autorità».

14. All'art. 8, comma 2, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole «per la diffusione» aggiungere le seguenti parole: «o per la distribuzione via cavo».

15. All'art. 9, comma 1, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola «Autorità» con le parole «autorità competente» e aggiungere dopo le parole «via satellite» le seguenti parole: «o di distribuzione via cavo».

16. L'art. 16 dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS è così sostituito: «Salvo quanto previsto dall'art. 7, le autorità competenti, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, adottano le sanzioni di competenza».

17. All'art. 17, comma 2, dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS, aggiungere in fine le seguenti parole: «o alla distribuzione via cavo».

18. Dopo l'allegato 2 dell'allegato *A* alla delibera n. 127/00/CONS aggiungere il seguente:

«ALLEGATO 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI TELEVISIVI VIA CAVO

La società/impresa individuale ....
con sede in ....
tel. .... fax. .... codice fiscale ....
partita IVA .... iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di ....
rappresentata da:
cognome ....
nome ....
luogo di nascita ....
residenza o domicilio ....
codice fiscale ....

chiede

☐ il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo;
☐ il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo;

dichiara

la denominazione del programma è: ....
La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è: ....
Il programma è:
☐ liberamente accessibile;
☐ ad accesso condizionato;

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

Firma del richiedente»

Art. 2.

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato *A*. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 5 luglio 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(delibera n. 289/01/CONS)

TESTO DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON LA DELIBERA N. 127/00/CONS COORDINATO CON LA DELIBERA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE N. 289/01/CONS (*)

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE E LA DISTRIBUZIONE VIA CAVO DI PROGRAMMI TELEVISIVI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

«Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

«Ministero», il Ministero delle comunicazioni;

«Legge», la legge 31 luglio 1997, n. 249;

«emittente nazionale», un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite o via cavo, in forma codificata e non codificata;

«emittente estera», un soggetto, avente la propria sede legale all'estero, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite o via cavo, in forma codificata e non codificata;

«programmi ricevibili in Stati parti», i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

«programmi non ricevibili in Stati parti», i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

«accesso condizionato», sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata all'attivazione da parte dell'utente di un meccanismo di decodifica del segnale d'ingresso;

«up-link», segmento ascendente del collegamento terra-satellite;

«rete televisiva via cavo» una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento è applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali l'Italia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

a) emittenti nazionali che diffondano via satellite o distribuiscano via cavo programmi ricevibili in Stati parti;

b) emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti;

c) emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi non ricevibili in Stati parti.

3. L'Autorità, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, può, con proprio provvedimento, stabilire l'applicabilità del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti.

(*) Le modifiche apportate dalla delibera n. 289/01/CONS sono stampate con caratteri corsivi

4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico.

5. Il presente regolamento non si applica altresì ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati all'alterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni.

Capo II

AUTORIZZAZIONE

Art. 3.

Autorizzazione

1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sulla base delle norme del presente regolamento. La distribuzione via cavo di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1, in caso di diffusione via satellite, e di cui all'allegato 3, in caso di distribuzione via cavo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;

b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;

c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero — in caso di esistenza di detti patti fiduciari — corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

e) scheda, di cui all'allegato 2, relativa al sistema di trasmissione impiegato.

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all'autorità competente ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli allegati 1, 2 e 3, nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Il termine di sessanta giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora l'autorità competente richieda chiari-

menti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui l'autorità competente delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, l'autorità competente decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

Art. 4.

Emittenti estere

1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 5.

Validità e rinnovo

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate.

2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'art. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati all'art. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni già fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.

Art. 6.

Contributi

1. L'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 deve effettuare un versamento di L. 10.000.000 a favore dell'autorità competente a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. L'Autorità, con proprio provvedimento, può stabilire una diversa misura dell'adeguamento del contributo.

Art. 7.

Revoca e decadenza delle autorizzazioni

1. L'autorità competente dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 nei seguenti casi:

a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento;

b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 decadono automaticamente:

a) a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;

b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, ivi inclusa la procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;

c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

d) per scadenza del termine di cui all'art. 5, in assenza di domanda di rinnovo.

Capo III

Norme applicabili ai titolari di autorizzazione per la diffusione via satellite o per la distribuzione via cavo di programmi televisivi.

Art. 8.

Reti e impianti di diffusione

1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione o per la distribuzione dei propri programmi, di apparecchiature per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite o per la distribuzione via cavo sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 4, della legge e all'art. 9 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 9.

Trasmissioni simultanee

1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dell'autorità competente, inclusiva anche dei dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo.

Art. 10.

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati.

Art. 11.

Responsabilità e rettifica

1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresì responsabili i direttori degli stessi.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui all'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. L'Autorità può, con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.

Art. 12.

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e *b)* sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e *b)*, qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 13.

Quote di emissione e produzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e *b)* sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 14.

Promozione opere audiovisive

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* e *b)* riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.

Art. 15.

Tutela dei minori

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che non diffondono o distribuiscono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, non possono diffondere o distribuire programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

Art. 16.

Sanzioni

Salvo quanto previsto dall'art. 7, le autorità competenti, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, adottano le sanzioni di competenza.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della legge, più reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, da richiedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità.

2. Il comma 1 è applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dall'Italia o alla distribuzione via cavo.

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI TELEVISIVI VIA SATELLITE

La società/impresa individuale ....
con sede in ....
tel. .... fax .... codice fiscale ....
partita I.V.A. ....
iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di ....

rappresentata da:

cognome ....

nome ....

luogo di nascita ....

residenza o domicilio ....

codice fiscale ....

Chiede:

☐ Il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite.

☐ Il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite.

Dichiara:

La denominazione del programma è: ....

La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è: .....
....

Il programma è:

☐ liberamente accessibile;

☐ ad accesso condizionato.

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

Firma del richiedente

ALLEGATO 2

SCHEDA RELATIVA AL SISTEMA DI TRASMISSIONE IMPIEGATO

Denominazione del satellite: ....

Posizione orbitale: ....

Frequenza di up-link: ....

Frequenza di down-link: ....

Il tipo di trasmissione è:

☐ analogico

☐ digitale

Larghezza di banda utilizzata: ....

Se il programma è ad accesso condizionato, sistema di accesso condizionato impiegato: ....

Si allega la cartina riportante l'impronta del satellite e la potenza del segnale al suolo.

ALLEGATO 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI TELEVISIVI VIA CAVO

La società/impresa individuale ....
con sede in ....
tel. .... fax. .... codice fiscale ....
partita I.V.A. ....
iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di ....

rappresentata da:

cognome ....

nome ....

luogo di nascita ....

residenza o domicilio ....

codice fiscale ....

Chiede:

☐ Il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo.

☐ Il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo.

Dichiara:

La denominazione del programma è: ....
La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è: .....
....
Il programma è:
☐ liberamente accessibile;
☐ ad accesso condizionato.

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

Firma del richiedente

01A8952

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2001.

Decadenza della Ima Italia Assistance S.p.a., in Cinisello Balsamo, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1923).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Ima Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano) - via Cantù n. 11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 20 luglio 2001 con la quale la Ima Italia Assistance S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 29 maggio 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Ima Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 7. Merci trasportate (autorizzato limitatamente ai danni subiti dal bagaglio) e 9. Altri danni ai beni (autorizzato limitatamente al furto bagaglio).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A9067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nell'esposizione «Infravia - Mostra convegno sulle infrastrutture del trasporto terrestre», in Verona.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Infravia - Mostra convegno sulla infrastrutture del trasposto terreste», che avrà luogo a Verona dal 28 novembre al 1° dicembre 2001.

01A9096

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nell'esposizione «Vivi la casa in fiera - Moda e costume del vivere oggi», in Verona.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivi la casa in fiera - Moda e costume del vivere oggi», che avrà luogo a Verona dal 5 dicembre al 9 dicembre 2001.

01A9097

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 4 aprile 2001 del Comitato interministeriale per la programmazione economica riguardante la legge n. 641/1996: «Programma di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali. (Deliberazione n. 45/2001).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alle sottoriportate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

a pag. 33, prima colonna al termine «1. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI», della relativa delibera, deve leggersi: «1.5 A parziale modifica del punto *3.1.2* della delibera ...», anziché: «A parziale modifica del punto *3 gennaio 2*. della delibera ...»;

sempre a pag. 33, prima colonna, al termine «2. RELAZIONI», deve leggersi: «In occasione del riparto delle disponibilità residue di cui al punto *1.1* il Ministro ...», anziché: «In occasione del riparto delle disponibilità residue di cui al punto *1.* il Ministro ...»;

a pag. 33, seconda colonna «"ALLEGATO 1" - REGIONE BASILICATA - *MATERA»,* deve leggersi: «5) Lavori urgenti di *manutenzione* volti alla eliminazione ...», anziché: «5) Lavori urgenti di *manutentone* volti alla eliminazione ...»;

a pag. 34, prima colonna «*POTENZA*», deve leggersi:

«*1. S.P. 92* "Bella-S Cataldo - Avigliano"

2. S.P. 13 "di Castelmezzano"

3. S.P. 10 "Venosina" - 4° tronco.»,

anziché:

«*1) 1. S.P.* 92 "Bella-S Cataldo - Avigliano"

S.P. 13 "di Castelmezzano"

S.P. 10 "Venosina" - 4° tronco»;

inoltre:

a pag. 36, prima colonna, dello stesso «"Allegato 1" - REGIONE SICILIA - *MESSINA*», deve leggersi: «2) Lavori di consolidamento scarpate della S.P. 45 Quattro Masse (Importo progetto: 630.000.000 - cofinanz. *4.984.000)*», anziché: «2) Lavori di consolidamento scarpate della S.P. 45 Quattro Masse (Importo progetto: 630.000.000 - cofinanz. *4.934.000)*»;

a pag. 38, nella tabella «REGIONI OB. 2», deve leggersi:

Regioni e Provincie	Risorse assegnate	Risorse allocate
		Delibera 4.8.2000
PIEMONTE		
Verbania	600	600
Novara	250	
Torino	1.200	
Vercelli	250	
Biella	600	
TOTALI . . .	2.900	600

anziché di:

Regioni e Provincie	Risorse assegnate	Risorse allocate
		Delibera 4.8.2000
PIEMONTE		
Verbania	600	600
Novara	250	
Torino	1.200	
Vercelli	250	*5*
Biella	600	
TOTALI . . .	2.900	600

01A9134

Comunicato relativo alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 4 aprile 2001, recante: «Programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 2001». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportata nel sommario e alla pag. 53 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi aggiunto: «*(Deliberazione n. 50/2001)*»;

inoltre, alla pag. 54, nella seconda colonna, dove è scritto: «*Prende atto* del *r*apporto annuale sull'attività ...», leggasi:

«PRENDE ATTO»

«del *R*apporto annuale sull'attività ...»;

e dove è scritto: «*Approva* il *p*rogramma di attività ...», leggasi:

«APPROVA»

«il *P*rogramma di attività ...».

01A9073

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità del 5 aprile 2001, recante: «Attuazione della direttiva della Commissione 2000/49/CE concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Metsulfuron-Metile" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «La sostanza attiva METSULFURON - METILE è iscritta, fino al *31 luglio* 2011, ...», leggasi: «La sostanza attiva METSULFURON - METILE è iscritta, fino al *30 giugno* 2011, ...».

01A9079

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651189/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.